

FAQ Regionali in merito all'Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Con il presente documento, la Regione del Veneto intende fornire un riscontro ai quesiti interpretativi pervenuti in questo primo periodo applicativo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025 (di seguito "ASR 2025"), concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tali risposte intendono risolvere alcune criticità interpretative su cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non si è ancora pronunciato, per cui devono considerarsi cedevoli rispetto ad eventuali successivi chiarimenti a livello nazionale.

Indice

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Attestazioni 6

Al punto 6 dell'ASR 2025 si specifica che gli attestati rilasciati in conformità alle sue previsioni sono validi su tutto il territorio nazionale. Come ci si deve comportare in caso di corsi di formazione erogati in PA di Bolzano? 6

A chi deve essere consegnato l'attestato? 6

CORSI DI FORMAZIONE

Rapporto tra il codice ATECO e percorsi di formazione previsti dall'ASR: L'ASR 2025 individua i codici ATECO secondo la classificazione del 2007? Dove si possono trovare le corrispondenti classificazioni 2025? 6

In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro può fare salva la formazione del lavoratore svolta in precedenza? Inoltre, quali criteri devono adottare i datori di lavoro per stabilire la necessità o meno di un corso integrativo, al fine di evitare sovrapposizioni formative o, al contrario, carenze sanzionabili? 7

Lavoratori 7

È possibile completare la formazione dei lavoratori entro i primi 60 giorni dall'assunzione? 7

Come le Aziende devono gestire la formazione del lavoratore neoassunto in riferimento al fatto che non è più previsto il termine dei 60 giorni per completare l'iter formativo? 7

Dirigenti 7

Il riconoscimento della formazione pregressa dei dirigenti (secondo accordo 21 dicembre 2011) copre anche il nuovo modulo formativo "Cantieri"? 7

Datori di lavoro 8

Il modulo formativo "Cantieri" da 6 ore previsto per i Datori di Lavoro è obbligatorio esclusivamente per le imprese edili oppure anche per tutte le aziende che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili, quali ad esempio elettricisti, idraulici, serramentisti, montatori, impiantisti, ecc. e quindi legato al codice ATECO? 8

Per i datori di lavoro il riconoscimento in allegato III di un credito totale offerto da altra formazione come, ad esempio, il corso dirigenti copre anche il modulo cantieri? 8

Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione 8

Riguardo al modulo integrativo cantieri 6 ore per DL: Chi ha già effettuato il corso RSPP 48 ore rischio alto (ed è un DL-RSPP di impresa edile) è esente da tale modulo? Anche se non è riportata la lettera F nell'attestato ma chiaramente lo stesso è riconducibile all'argomento edilizia? 8

Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato ai sensi dell'ASR 2011 prima del 24/05/2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro? 8

Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e frequenta il corso RSPP ai sensi dell'ASR 2011 dopo il 24/05/2025 ed entro il 24/05/2026, termine del periodo transitorio di 12 mesi, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro? 8

RSPP e ASPP 9

L'abilitazione come RSPP per chi ha usufruito delle condizioni di esperienza e formazione pregressa con il primo ASR che ha disciplinato la formazione di tale figura nel 2006 viene mantenuta anche alla luce del nuovo ASR 2025. 9

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 9

Per chi opera in ambienti confinati, la formazione pregressa può essere riconosciuta valida anche se non copre esattamente tutti i temi indicati nel nuovo ASR 2025? 9

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del DLgs 81/2008 9

È prevista una classificazione univoca delle attrezzature a livello nazionale che consenta di evitare interpretazioni difformi tra operatori e organi di vigilanza? 9

Le gru a bandiera possono essere assimilate ai carriponte ai fini degli obblighi formativi, oppure devono essere considerate attrezzature distinte con percorsi formativi differenti? 9

Quali sono i requisiti minimi per validare la formazione pregressa del carro ponte? (considerando che molti attestati non hanno gli argomenti o comunque gli argomenti presenti ora sono molti di più rispetto alla norma dei corsi che venivano eseguiti fino a poco tempo fa) 10

CORSI DI AGGIORNAMENTO

La decadenza della validità dei corsi dopo 10 anni vale per i corsi normati dall'ASR o anche per i corsi normati da altre norme? (ad esempio, RLS, primo soccorso ed antincendio) 10

Quali sono i corsi regolamentati dal nuovo ASR 2025 considerati abilitanti allo svolgimento della funzione per i quali dopo 10 anni decade la possibilità di tornare ad eseguire tale funzione senza dover effettuare tutto il relativo percorso formativo? 10

Preposti 10

Un preposto che ha effettuato il corso base o l'ultimo aggiornamento nel novembre 2023 deve oggi considerarsi con formazione scaduta, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal ASR 2025? Sono previsti periodi transitori o criteri di salvaguardia per i preposti formati secondo la normativa precedente? Si chiede inoltre di chiarire se la scadenza dell'aggiornamento dei preposti formati meno di 2 anni prima dell'entrata in vigore dell'accordo debba intendersi come 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso o 2 anni dall'ultima formazione/aggiornamento. 10

Un lavoratore che ha effettuato il Corso base per preposti ASR 2011 (8h) a maggio 2019 e l'aggiornamento quinquennale (6h) a maggio 2024 deve integrare la formazione di 4h per poter continuare a rivestire il ruolo di preposto? Oppure, avendo già fatto un primo aggiornamento quinquennale del corso base, è necessario che il lavoratore rifaccia da capo il percorso formativo come preposto (8 + 4 totali)? 11

RSPP e ASPP 11

Come vengono definiti i tempi di aggiornamento per gli RSPP e ASPP secondo il nuovo ASR 2025? 11

CSE e CSP 11

Come vengono definiti i tempi di aggiornamento per i CSP e CSE secondo il nuovo ASR 2025? 11

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 12

Come si può valutare l'esperienza dei docenti per i corsi inerenti attrezzature di lavoro e gli ambienti confinati. 12

È possibile riconoscere – e, se sì, a quali condizioni – i corsi inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell'ASR 2025? 12

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del Dlgs 81/2008 13

Si chiede un chiarimento in merito alle corrette modalità di erogazione della formazione dei corsi di aggiornamento per addetti alle attrezzature. In particolare si chiede se può ancora ritenersi valida la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.12 del 11/03/2013 che riconosce la possibilità di erogare le ore relative alla parte pratica in aula (di massimo 24 persone) trattando gli argomenti previsti nei moduli pratici specifici oppure se, in base a quanto riportato al paragrafo 6.3 “MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)”, è necessario che gli operatori svolgano una prova pratica mediante l'uso dell'attrezzatura e un colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento, con la necessità di effettuare la parte pratica mantenendo il rapporto docente/discente di 1 a 6? 13

Si chiede se anche i docenti che effettuano i corsi di aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature, devono avere “esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”? 13

Nel nuovo ASR 2025 è stata introdotta la formazione per gli addetti all'utilizzo del carro raccogli frutta. In precedenza, gli addetti all'utilizzo di tale macchina dovevano frequentare la formazione per addetti all'utilizzo della PLE (vedi specifico documento del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017). Gli operatori che hanno frequentato questo tipo di formazione possono ritenere tale formazione valida con il nuovo ASR 2025? Devono fare nuovo corso da zero? 13

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Nei contesti che presentano un alto turnover oppure con molti lavoratori stranieri o richiedenti asilo, dove spesso viene rimandata e considerata secondaria o poco efficace la formazione obbligatoria, è possibile valorizzare maggiormente e oggettivare l'affiancamento? 14



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO
Servizio
Socio Sanitario
Regionale
In Universum Salus

Si chiede di chiarire se la figura del tutor d'aula può coincidere con il docente o con il responsabile del progetto formativo, qualora ovviamente abbia i requisiti previsti al punto 1.7. Nonostante tali figure vengano descritte nell'ASR 25 separatamente, la possibilità di rivestire contemporaneamente più di un ruolo non sembra essere impedita e nemmeno in contrasto con le finalità generali dell'ASR 2025. 14

Il tutor deve essere presente per l'intera durata dei corsi? 14

Si chiede di confermare o meno l'esonero dei datori di lavoro dall'obbligo di predisporre il "progetto formativo" per i corsi da loro organizzati ed erogati autonomamente in azienda ai propri lavoratori, come previsto del par. 1 della parte IV dell'ASR 2025. 14

ALTRE DISPOSIZIONI

In considerazione del fatto che secondo l'ASR 2025 il datore di lavoro può essere soggetto formatore, senza necessità di accreditamento, per i corsi organizzati per i propri lavoratori, dirigenti e preposti, è logico desumere che tra questi possano essere inclusi i lavoratori somministrati? 15

Qualora nel corso di formazione sia previsto un registro elettronico di un fondo interprofessionale per la formazione, il registro di tale fondo può essere considerato valido ai fini dell'ASR 2025? 15

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Attestazioni

Al punto 6 dell'ASR 2025 si specifica che gli attestati rilasciati in conformità alle sue previsioni sono validi su tutto il territorio nazionale. Come ci si deve comportare in caso di corsi di formazione erogati in PA di Bolzano?

Tutti gli attestati rilasciati da soggetti formatori così come individuati dal nuovo ASR 2025 avranno validità su tutto il territorio nazionale. Si ribadisce inoltre che l'ASR 2025 riconosce, in premessa, una specificità territoriale alla P.A. di Bolzano consentendo, in accordo con il MLPS, l'erogazione di progetti pilota, in via sperimentale, e questi non saranno riconosciuti validi nelle altre Regioni/PA (rif. "In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in ASR con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione").

A chi deve essere consegnato l'attestato?

L'attestato di cui al punto 6 dell'ASR 2025 deve essere consegnato ai partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento. In qualsiasi caso è opportuno che tali attestati, qualora la partecipazione dell'interessato avvenga in virtù della sua veste di lavoratore e l'iscrizione al corso sia stata operata dal rispettivo datore di lavoro, copia dell'attestazione di partecipazione al corso stesso venga consegnata anche all'azienda. Nel caso in cui l'Ente di formazione non fosse in grado di consegnare l'attestato di formazione al lavoratore (ad es. a causa di contatti/recapiti errati o mancanti), il datore di lavoro si impegna alla consegna dello stesso.

CORSI DI FORMAZIONE

Rapporto tra il codice ATECO e percorsi di formazione previsti dall'ASR: L'ASR 2025 individua i codici ATECO secondo la classificazione del 2007? Dove si possono trovare le corrispondenti classificazioni 2025?

Al fine di consentire le operazioni di implementazione di ATECO 2025, l'Istat rende disponibili on line le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e ATECO 2007 *aggiornamento 2022* (ATECO 2022) sotto forma di tabella di corrispondenza (o tabella di conversione o tavola di raccordo al seguente link <https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>)

In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro può fare salva la formazione del lavoratore svolta in precedenza? Inoltre, quali criteri devono adottare i datori di lavoro per stabilire la necessità o meno di un corso integrativo, al fine di evitare sovrapposizioni formative o, al contrario, carenze sanzionabili?

In caso di nuova assunzione il datore di lavoro dovrà verificare il fabbisogno formativo del lavoratore in relazione alla mansione che andrà a svolgere. Potrà essere considerata valida la formazione già erogata che dovrà essere integrata laddove necessario secondo la valutazione dei rischi.

Relativamente alla formazione generale e specifica dei lavoratori si precisa che la formazione generale, uguale per tutti i lavoratori e della durata minima di 4 ore, costituisce credito formativo permanente, mentre la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi. Pertanto potrà esser fatta salva la formazione sia generale che specifica erogata presso altra azienda purché i rischi siano i medesimi. In caso contrario il datore di lavoro provvederà ad integrare o rifare la formazione precedentemente ricevuta dal lavoratore attraverso attività formative specifiche e laddove necessario anche attraverso azioni di informazione e/o addestramento.

Al fine di evitare ripetizioni, si consiglia di verificare la formazione con tabella riportata in Allegato III crediti formativi dell'ASR 2025.

Lavoratori

È possibile completare la formazione dei lavoratori entro i primi 60 giorni dall'assunzione?

L'ASR 2025 non prevede più, nemmeno in via eccezionale, che la formazione dei neoassunti avvenga entro i primi 60 giorni di lavoro. Questo comporta che i lavoratori devono essere formati prima di essere adibiti alla mansione e di essere esposti ai relativi rischi. Sono fatte salve le deroghe previste ai sensi della L.198/2025 che consente alle imprese turistico-ricettive e di somministrazione alimenti e bevande di completare la formazione dei propri lavoratori entro il termine di 30 giorni dall'assunzione.

Come le Aziende devono gestire la formazione del lavoratore neoassunto in riferimento al fatto che non è più previsto il termine dei 60 giorni per completare l'iter formativo?

Fatto salvo quanto previsto al precedente quesito, per agevolare la realizzazione dei corsi di formazione per i lavoratori, si consiglia l'organizzazione di corsi interaziendali che raggruppino tipologie di rischi simili. Per quanto riguarda la formazione specifica per la quale non vi è la possibilità di effettuare la formazione in modalità e-learning per i lavoratori esposti ad un rischio medio o alto è possibile ricorrere alla videoconferenza sincrona che, ai sensi del nuovo ASR 2025 è equiparata alla presenza fisica.

Dirigenti

Il riconoscimento della formazione pregressa dei dirigenti (secondo accordo 21 dicembre 2011) copre anche il nuovo modulo formativo "Cantieri"?

No, il modulo cantieri è un modulo aggiuntivo introdotto dal nuovo ASR 2025 e pertanto deve essere effettuato.

Datori di lavoro

Il modulo formativo “Cantieri” da 6 ore previsto per i Datori di Lavoro è obbligatorio esclusivamente per le imprese edili oppure anche per tutte le aziende che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, quali ad esempio elettricisti, idraulici, serramentisti, montatori, impiantisti, ecc. e quindi legato al codice ATECO?

Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto per i datori di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria. Si specifica che non sono soggette al modulo integrativo “cantieri” le imprese esecutrici qualora non siano affidatarie. Per le definizioni di impresa esecutrice ed impresa affidataria si rinvia all’art.89 c.1 lett. i) e i-bis) del d.lgs. 81/2008.

Per i datori di lavoro il riconoscimento in Allegato III di un credito totale offerto da altra formazione come, ad esempio, il corso dirigenti copre anche il modulo cantieri?

No, il modulo cantieri è un modulo nuovo ed aggiuntivo.

Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione

Riguardo al modulo integrativo cantieri 6 ore per DL: Chi ha già effettuato il corso RSPP 48 ore rischio alto (ed è un DL-RSPP di impresa edile) è esente da tale modulo? Anche se non è riportata la lettera F nell’attestato ma chiaramente lo stesso è riconducibile all’argomento edilizia?

Il datore di lavoro di un’impresa edile che ha già effettuato il corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, beneficia di esonero totale sia dalla frequenza del corso di formazione per DDL-SPP che del modulo aggiuntivo cantieri (ALLEGATO III) solo se l’attestato precedentemente rilasciato riporti l’indicazione del codice ATECO 2007 – F (Costruzioni).

Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e si è formato ai sensi dell’ASR 2011 prima del 24/05/2025, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?

Sì, matura un credito totale.

Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e frequenta il corso RSPP ai sensi dell’ASR 2011 dopo il 24/05/2025 ed entro il 24/05/2026, termine del periodo transitorio di 12 mesi, matura un credito formativo per il corso datore di lavoro?

Sì, in quanto, come esplicitamente previsto nelle disposizioni transitorie dell’ASR 2025, in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR 2025 stesso, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi precedenti.

RSPP E ASPP

L'abilitazione come RSPP per chi ha usufruito delle condizioni di esperienza e formazione pregressa con il primo ASR che ha disciplinato la formazione di tale figura nel 2006 viene mantenuta anche alla luce del nuovo ASR 2025?

Si, il credito formativo viene mantenuto solo se ha seguito i corsi di aggiornamento (vedi anche domanda -aggiornamento RSPP-).

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Per chi opera in ambienti confinati, la formazione pregressa può essere riconosciuta valida anche se non copre esattamente tutti i temi indicati nel nuovo ASR 2025?

No, non viene riconosciuta in quanto i corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già svolti alla data di entrata in vigore del presente ASR 2025 sono riconosciuti solo se pienamente conformi a quanto stabilito dallo stesso ASR 2025.

Al fine di dimostrare il riconoscimento della formazione pregressa devono essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già svolti e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell'ASR 2025, non rilevando la durata.

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008

È prevista una classificazione univoca delle attrezzature a livello nazionale che consenta di evitare interpretazioni difformi tra operatori e organi di vigilanza?

L'Allegato II dell'ASR 2025 indica tassativamente le categorie di attrezzature per le quali è necessaria la specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art.73, c.5 del d.lgs. 81/2008 (si tratta delle voci segnalate in grassetto nel testo come, ad esempio, le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le gru su autocarro, ecc.). Sono viceversa indicativi e non esaustivi, laddove specificatamente riportato, gli esempi di attrezzature contenuti nello stesso ALLEGATO II (le illustrazioni riportate dopo le categorie di attrezzature e la relativa spiegazione).

Le gru a bandiera possono essere assimilate ai carriponte ai fini degli obblighi formativi, oppure devono essere considerate attrezzature distinte con percorsi formativi differenti?

La gru a bandiera non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all'Allegato II dell'ASR 2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell'ASR 2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all'ASR 2025 si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.

Per quanto sopra, le gru a bandiera devono essere considerate come attrezzature distinte con percorsi formativi specifici diversi dalle previsioni dell'ASR 2025 e senza la necessità di specifiche abilitazioni ai sensi dell'art.73.

I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente ASR 2025, i cui contenuti siano conformi al presente ASR 2025, sono riconosciuti.

Quali sono i requisiti minimi per convalidare la formazione pregressa del carroponte? (considerando che molti attestati non hanno gli argomenti o comunque gli argomenti presenti ora sono molti di più rispetto alla norma dei corsi che venivano eseguiti fino a poco tempo fa)

I corsi di formazione erogati in precedenza sono riconosciuti validi qualora i contenuti siano pienamente conformi al presente ASR 2025.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

La decadenza della validità dei corsi dopo 10 anni vale per i corsi normati dall'ASR 2025 o anche per i corsi normati da altre norme? (ad esempio, RLS, primo soccorso ed antincendio)

No, il limite dei 10 anni previsto dal presente ASR 2025 vale solo per i corsi in esso contenuti.

Quali sono i corsi regolamentati dal nuovo ASR 2025 considerati abilitanti allo svolgimento della funzione per i quali dopo 10 anni decade la possibilità di tornare ad eseguire tale funzione senza dover effettuare tutto il relativo percorso formativo?

I corsi abilitanti sono quelli relativi a RSPP/ASPP, RSPP-DL, CSE/CSP, operatori addetti all'utilizzo di attrezzature di cui all'art.73 del D.lgs. 81/2008 e lavoratori, DDL e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Preposti

Un preposto che ha effettuato il corso base o l'ultimo aggiornamento nel novembre 2023 deve oggi considerarsi con formazione scaduta, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal ASR 2025? Sono previsti periodi transitori o criteri di salvaguardia per i preposti formati secondo la normativa precedente? Si chiede inoltre di chiarire se la scadenza dell'aggiornamento dei preposti formati meno di 2 anni prima dell'entrata in vigore dell'ASR 2025 debba intendersi come 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso o 2 anni dall'ultima formazione/aggiornamento.

Nelle disposizioni transitorie dell'ASR 2025 è previsto "Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente ASR 2025, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ASR 2025."

Richiamato che il termine di riferimento è fissato nel 24 maggio 2025, data di entrata in vigore del nuovo ASR 2025, l'obbligo di aggiornamento annuale o biennale è definito in base alla data indicata negli attestati.

Per i preposti che abbiano frequentato il corso di formazione da meno di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'ASR 2025, la frequenza dell'aggiornamento è quella definita dall'articolo 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni). In concreto: per i preposti formati prima del 23 maggio 2023 (punto a) vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l'aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026. Per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025 (punto b), si applica l'aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ASR 2025.

Un lavoratore che ha effettuato il Corso base per preposti ASR 2011 (8h) a maggio 2019 e l'aggiornamento quinquennale (6h) a maggio 2024 deve integrare la formazione di 4h per poter continuare a rivestire il ruolo di preposto? Oppure, avendo già fatto un primo aggiornamento quinquennale del corso base, è necessario che il lavoratore rifaccia da capo il percorso formativo come preposto (8 + 4 totali)?

Per accedere alla formazione particolare aggiuntiva di preposto (durata minima di 12 ore) è propedeutico aver frequentato il corso di formazione (generale e specifica) per lavoratori.

RSPP e ASPP

Come vengono definiti i tempi di aggiornamento per gli RSPP e ASPP secondo il nuovo ASR 2025?

Gli RSPP e gli ASPP per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e le ore minime complessive dell'aggiornamento sono 40 per RSPP e 20 per gli ASPP.

Entro il decimo anno dal conseguimento del titolo abilitativo, il quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico deve considerarsi mobile (prendendo a riferimento la data di affidamento dell'incarico).

Nel caso in cui un RSPP/ASPP per 10 anni non ha partecipato a specifici corsi di aggiornamento dovrà frequentare nuovamente il modulo C se ha l'esonero ai moduli A e B dovuti alla laurea. Se non beneficia dell'esonero previsto per le lauree indicate nell'Allegato I dell'ASR 2025, deve frequentare nuovamente tutti i 3 moduli (A-B-C).

Per il computo dei 10 anni, deve sempre essere tenuta in considerazione la data presente sull'attestato che abilita alla funzione.

CSE e CSP

Come vengono definiti i tempi di aggiornamento per i CSP e CSE secondo il nuovo ASR 2025?

I Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, come gli RSPP e ASPP, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto

dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e le ore minime complessive dell'aggiornamento sono 40.

Entro il decimo anno dal conseguimento del titolo abilitativo, il quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico deve considerarsi mobile (prendendo a riferimento la data di affidamento dell'incarico).

Nel caso in cui un CSP/CSE che per 10 anni non ha partecipato a specifici corsi di aggiornamento, dovrà effettuare nuovamente la formazione prevista (120 ore).

Per il computo dei 10 anni, deve sempre essere tenuta in considerazione la data presente sull'attestato.

Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Come si può valutare l'esperienza dei docenti per i corsi inerenti attrezzature di lavoro e gli ambienti confinati?

L'ASR 2025 prevede che i docenti dei corsi di formazione di cui al punto 7 (Spazi confinati) e 8 (attrezzature di lavoro), per la parte pratica devono avere, oltre ai requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013, anche **esperienza pratica nel settore**, non specificando altro a quest'ultimo proposito.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che possono essere considerati validi ai fini dell'assolvimento del requisito esperienziale triennale:

- a) l'aver operato in spazi confinati o con l'attrezzatura di riferimento e/o
- b) l'aver maturato esperienza come docenti e/o co-docenti nella formazione anche della parte pratica negli anni precedenti all'entrata in vigore dell'ASR 2025.

L'esperienza maturata a seconda delle due ipotesi sopra indicate può essere dimostrata attraverso i mezzi a disposizione (contratto di lavoro con relative mansioni, elencazione corsi per i quali sono state effettuate docenze per il modulo parte pratica, ecc.).

È possibile riconoscere – e, se sì, a quali condizioni – i corsi inerenti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore dell'ASR 2025?

Sì, se i contenuti dei corsi già seguiti sono sovrapponibili a quanto previsto dall'ASR 2025.

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del Dlgs 81/2008

Si chiede un chiarimento in merito alle corrette modalità di erogazione della formazione dei corsi di aggiornamento per addetti alle attrezzature. In particolare si chiede se può ancora ritenersi valida la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.12 del 11/03/2013 che riconosce la possibilità di erogare le ore relative alla parte pratica in aula (di massimo 24 persone) trattando gli argomenti previsti nei moduli pratici specifici oppure se, in base a quanto riportato al paragrafo 6.3 “MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)”, è necessario che gli operatori svolgano una prova pratica mediante l'uso dell'attrezzatura e un colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento, con la necessità di effettuare la parte pratica mantenendo il rapporto docente/discente di 1 a 6?

L'aggiornamento deve essere effettuato secondo le indicazioni del nuovo ASR 2025. Le previsioni di tale circolare non sono più attuabili in quanto fa riferimento al precedente ASR esplicitamente abrogato.

Si chiede se anche i docenti che effettuano i corsi di aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature, devono avere “esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”?

I requisiti dei docenti previsti dall'ASR 2025 per i corsi art. 73 c.5 d.lgs.81/2008 si applicano sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.

Nel nuovo ASR 2025 è stata introdotta la formazione per gli addetti all'utilizzo del carro raccogli frutta. In precedenza, gli addetti all'utilizzo di tale macchina dovevano frequentare la formazione per addetti all'utilizzo della PLE (vedi specifico documento del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017). Gli operatori che hanno frequentato questo tipo di formazione possono ritenere tale formazione valida con il nuovo ASR 2025? Devono fare nuovo corso da zero?

In coerenza con la Parte VII dell'ASR 2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 - sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente ASR 2025.

I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente ASR 2025, i cui contenuti siano conformi al presente ASR 2025, sono riconosciuti.

Da ciò ne deriva che eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di carri raccogli frutta già erogati alla data di entrata in vigore dell'ASR 2025, al fine del loro riconoscimento, devono essere conformi ai contenuti specifici previsti dall'ASR 2025.

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Nei contesti che presentano un alto turnover oppure con molti lavoratori stranieri o richiedenti asilo, dove spesso viene rimandata e considerata secondaria o poco efficace la formazione obbligatoria, è possibile valorizzare maggiormente e oggettivare l'affiancamento?

Come previsto dal presente ASR 2025 il lavoratore deve essere formato prima di essere esposto ai rischi della mansione a cui dovrà essere adibito. Pertanto, al di là della scelta di una formazione interna o per il tramite di enti di formazione esterni, il lavoratore deve aver effettuato la formazione generale e specifica conforme al DVR e secondo i contenuti previsti dall'ASR 2025. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, dovrà essere effettuata una verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua veicolare.

Si chiede di chiarire se la figura del tutor d'aula può coincidere con il docente o con il responsabile del progetto formativo, qualora ovviamente abbia i requisiti previsti al punto 1.7. Nonostante tali figure vengano descritte nell'ASR 2025 separatamente, la possibilità di rivestire contemporaneamente più di un ruolo non sembra essere impedita e nemmeno in contrasto con le finalità generali dell'ASR 2025.

Visti i compiti di supporto alla didattica e di gestione dell'aula, con particolare riferimento, anche, al supporto che il tutor deve fornire ai docenti in relazione alla gestione delle questioni prettamente logistiche o tecniche riferite alla fruizione del corso, il ruolo di tutor non può coincidere con il ruolo di docente. Rispetto al responsabile del progetto formativo può invece coincidere con il tutor d'aula.

Il tutor deve essere presente per l'intera durata dei corsi?

Ad eccezione dei corsi organizzati in videoconferenza, il tutor non necessariamente deve essere presente per tutta la durata del corso. Durata e modalità di esercizio della funzione vengono concordate a seconda dei casi con i soggetti formatori a condizione che venga garantito il corretto svolgimento delle funzioni previste per tale figura dalla Parte IV p.1.7 dell'ASR 2025.

Si chiede di confermare o meno l'esonero dei datori di lavoro dall'obbligo di predisporre il "progetto formativo" per i corsi da loro organizzati ed erogati autonomamente in azienda ai propri lavoratori, come previsto dal par. 1 della Parte IV dell'ASR 2025.

L'obbligo di predisposizione del progetto formativo non si applica ai Datori di Lavoro che organizzano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri lavoratori in quanto oggetto di specifica deroga da parte dell'ASR 2025.

ALTRE DISPOSIZIONI

In considerazione del fatto che secondo l'ASR 2025 il datore di lavoro può essere soggetto formatore, senza necessità di accreditamento, per i corsi organizzati per i propri lavoratori, dirigenti e preposti, è logico desumere che tra questi possano essere inclusi i lavoratori somministrati?

Si, in quanto ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoratore somministrato è equiparato al lavoratore dipendente. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art.35 c.4 D.Lgs. 81/2015).

Qualora nel corso di formazione sia previsto un registro elettronico di un fondo interprofessionale per la formazione, il registro di tale fondo può essere considerato valido ai fini dell'ASR 2025?

Si, il registro può essere considerato valido qualora vi sia piena corrispondenza nei contenuti previsti e che sia fruibile.